

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2007

che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state aggiunte le seguenti nuove sostanze attive: pirimetanil, petoxamide, bifenazato e rimsulfuron rispettivamente con le direttive della Commissione 2006/74/CE ⁽⁴⁾, 2006/41/CE ⁽⁵⁾, 2005/58/CE ⁽⁶⁾ e 2006/39/CE ⁽⁷⁾.

(2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione

delle informazioni fornite in merito all'utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).

(3) Qualora non esistano QMR stabilite a livello comunitario o QMR provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una QMR nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(4) Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede una serie di QMR per il bifenazato. Le QMR basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.

(5) Le relazioni d'esame della Commissione, elaborate ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁸⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽⁹⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le QMR proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE della Commissione (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214, del 17.8.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 22.9.2005, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30.

⁽⁸⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽⁹⁾ Parere del comitato scientifico per le piante riguardante questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere espresso il 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
- (7) La fissazione a livello comunitario di tali QMR provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano QMR provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
- (8) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 aprile 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron:

«Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg
Bifenazato	0,01 (*) (P) CEREALI
Petoxamide	0,01 (*) (P) CEREALI
Pirimetanil	0,05 (*) (P) CEREALI
Rimsulfuron	0,05 (*) (P) CEREALI

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.»

ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron:

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	«Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Pirimetanil	Rimsulfuron
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
i) AGRUMI	0,01 (*) (p)		10 (p)	
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altro				
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01 (*) (p)			
Mandorle			0,2 (p)	
Noci del Brasile				
Noci di acagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci del Queensland				
Noci di pecan				
Pinoli				
Pistacchi			0,2 (p)	
Noci comuni				
Altro			0,05 (*) (p)	
iii) POMACEE	0,01 (*) (p)		5 (p)	
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altro				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Pirimetanil	Rimsulfuron
iv) DRUPACEE	0,01 (*) (p)			
Albicocche			3 (p)	
Ciliegie				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			10 (p)	
Prugne			3 (p)	
Altro			0,05 (*) (p)	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA				
a) Uva da tavola e da vino	0,01 (*) (p)		5 (p)	
Uva da tavola				
Uva da vino				
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	2 (p)		5 (p)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse quelle selvatiche)	0,01 (*) (p)			
More			10 (p)	
More di rovo				
More-lamponi				
Lamponi			10 (p)	
Altro			0,05 (*) (p)	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse quelle selvatiche)	0,01 (*) (p)		5 (p)	
Mirtilli neri				
Mirtilli rossi				
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)				
Uva spina				
Altro				
e) Bacche e frutti selvatici	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
vi) FRUTTA VARIA	0,01 (*) (p)			
Avocadi				
Banane			0,1 (p)	
Datteri				
Fichi				
Kiwi				
Kumquat				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Pirimetanil	Rimsulfuron
Licci				
Manghi				
Olive (da tavola)				
Olive (da olio)				
Papaia				
Frutti della passione				
Ananas				
Melagrane				
Altro			0,05 (*) (p)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01 (*) (p)			
Barbabietole				
Carote			1 (p)	
Manioca				
Sedani-rapa				
Rafano				
Topinambur				
Pastinaca				
Prezzemolo a grossa radice				
Ravanelli				
Salsefrica o barba di becco				
Patate dolci				
Navoni-rutabaga				
Rape				
Igname				
Altro			0,05 (*) (p)	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,01 (*) (p)			
Agli				
Cipolle			0,1 (p)	
Scalogni				
Cipolline				
Altro			0,05 (*) (p)	

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Pirimetanil	Rimsulfuron
iii) ORTAGGI A FRUTTO				
a) Solanacee				
Pomodori	0,5 (p)		1 (p)	
Peperoni	2 (p)		2 (p)	
Melanzane	0,5 (p)		1 (p)	
Gombo				
Altro	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,3 (p)		1 (p)	
Cetrioli				
Cetriolini				
Zucchine				
Altro				
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
Meloni				
Zucche				
Cocomeri				
Altro				
d) Mais dolce	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
iv) CAVOLI	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
a) Cavoli a infiorescenza				
Cavoli broccoli (compreso quello "calabrese")				
Cavolfiori				
Altro				
b) Cavoli a testa				
Cavoletti di Bruxelles				
Cavoli cappucci				
Altro				
c) Cavoli a foglia				
Cavoli cinesi				
Cavoli ricci				
Altro				
d) Cavoli-rapa				
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	0,01 (*) (p)			
a) Lattughe e simili				
Crescione				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Pirimetanil	Rimsulfuron
Dolcetta				
Lattuga			10 (P)	
Scarola (indivia a foglie larghe)				
Rucola				
Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa				
Altro			0,05 (*) (P)	
b) Spinaci e simili			0,05 (*) (P)	
Spinaci				
Bietole da foglia e da costa				
Altro				
c) Crescione acquatico			0,05 (*) (P)	
d) Cicoria Witloof			0,05 (*) (P)	
e) Erbe fresche			3 (P)	
Cerfoglio				
Erba cipollina				
Prezzemolo				
Foglie di sedano				
Altro				
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,01 (*) (P)			
Fagioli (non sgranati)			2 (P)	
Fagioli (sgranati)				
Piselli (non sgranati)				
Piselli (sgranati)			0,2 (P)	
Altro			0,05 (*) (P)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,01 (*) (P)			
Asparagi				
Cardi				
Sedani				
Finocchi				
Carciofi				
Porri			1 (P)	
Rabarbaro				

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Bifenazato	Petoxamide	Primetanil	Rimsulfuron
Altro			0,05 (*) (p)	
viii) FUNGHI	0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)	
a) Funghi coltivati				
b) Funghi selvatici				
3. Legumi da granella	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,5 (p)	0,05 (*) (p)
Fagioli				
Lenticchie				
Piselli				
Lupini				
Altro				
4. Semi oleaginosi	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Semi di lino				
Semi di arachide				
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				
Semi di soia				
Semi di senape				
Semi di cotone				
Semi di canapa				
Semi di zucca				
Altro				
5. Patate	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Patate precoci				
Patate tardive				
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,1 (*) (p)	0,1 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.»